Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 2 agosto 1926** — **Numero 177**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I o II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Fascicolo 4° del Vol. II - 1926 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1597.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1276.

Modifiche al decreto Commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi Regia aeronautica e sua composizione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562;

Visto il R. decreto 16 maggio 1925, n. 1150, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 30 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto necessario ed urgente di provvedere all'integrale applicazione delle norme che mirano ad un equo inquadramento, nei ruoli della Regia aeronautica, dei sottufficiali provenienti dall'Esercito e dalla Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 41 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi Regia aeronautica e sua composizione, è modificato come segue, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso:

« I sergenti maggiori di tutte le categorie e specialità, compresi i piloti, sono promossi marescialli di 3ª classe dopo aver seguito, con esito favorevole, un corso di perfezionamento per acquistare l'istruzione generale militare e professionale necessaria per ben disimpegnare le più elevate mansioni proprie del maresciallo e per ricevere nozioni di contabilità.

« Detto corso deve avere la durata non inferiore a cinque mesi.

« Inoltre per ottenere la promozione, occorre aver compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado. Tale permanenza è ridotta per i piloti ad anni due.

« I sergenti maggiori nell'anno in cui compiono 11 anni di servizio militare effettivo, sono promossi, purchè idonei, marescialli di 3ª classe indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado.

« Per ottenere la promozione essi devono essere compresi nel primo terzo del ruolo della propria categoria ed aver seguito, con esito favorevole, il corso di perfezionamento di cui sopra.

« Tali promozioni, tuttavia, potranno avvenire solamente quando vi siano scoperti tanti posti di organico da poter far luogo contemporaneamente all'avanzamento di tutti i pari grado che li precedono nel ruolo e che posseggono i necessari requisiti di idoneità, prescindendosi, anche per questi ultimi, dal periodo minimo di permanenza nel grado.

« In caso diverso la copertura dei posti vacanti nel ruolo sarà effettuata in base alle norme generali.

« Agli effetti dell'avanzamento il servizio militare effettivo si computa dalla data di entrata in servizio nella Regia aeronautica, nel Regio esercito o nella Regia marina.

« Il primo terzo del ruolo va riferito a quello vigente al momento dello scrutinio ».

Art. 2.

L'art. 42 del decreto Commissariale 24 agosto 1924 suddetto, è modificato come segue, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso:

« I marescialli di 3ª classe, sono promossi, se idonei, marescialli di 2ª, dopo una permanenza minima nel grado di almeno tre anni.

« Per i piloti tale permanenza è ridotta a due anni.

« I marescialli di 3ª classe, nell'anno in cui compiono il 14° anno di servizio militare effettivo, sono promossi marescialli di 2ª indipendentemente dalla permanenza minima nel grado sopra stabilita.

« Per ottenere tale promozione essi dovranno esserne riconosciuti idonei e trovarsi nel primo terzo del ruolo della propria categoria.

« Tuttavia la promozione stessa potrà avvenire solamente quando vi siano scoperti tanti posti di organico da consentire contemporaneamente l'avanzamento anche di tutti i pari grado che li precedono nel ruolo e che posseggono i necessari requisiti di idoneità, prescindendosi, anche per questi ultimi, dal periodo minimo di permanenza nel grado.

« In caso diverso la copertura dei posti vacanti in organico avverrà con le norme generali.

« Agli effetti dell'avanzamento il servizio militare effettivo si computa dalla data di entrata in servizio nella Regia aeronautica, nel Regio esercito o nella Regia marina.

« Il primo terzo del ruolo va riferito a quello vigente al momento dello scrutinio ».

Art. 3.

All'art. 97 del decreto Commissariale 24 agosto 1924 suddetto, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, è aggiunto il comma seguente:

« Entro la stessa data del 31 dicembre 1926 il Ministro per l'aeronautica ha la facoltà di effettuare, in tutto od in parte, la copertura dei posti da sottotenente delle varie categorie del Corpo equipaggi, previsti nelle tabelle organiche, mediante concorso fra i marescialli di 1ª classe della rispettiva categoria e specialità ».

Art. 4.

Il termine stabilito dall'art. 33 del R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, per la composizione dei ruoli dei sottufficiali della categoria radioaerologisti, è prorogato al 31 dicembre 1926.

Art. 5.

I sottufficiali delle varie categorie del Corpo equipaggi promossi in base all'art. 4 del decreto Commissariale 12 ottobre 1923 a grado superiore a quello rivestito all'atto del trasferimento nella Regia aeronautica i quali, a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, non avrebbero ottenuto tale grado, sono ammessi a conservarlo e sono collocati fuori ruolo della rispettiva categoria.

Essi rientreranno in ruolo quando avrebbero conseguito la promozione sia ordinaria che straordinaria, ove fossero rimasti nel grado inferiore, e sino a quella data saranno tenuti vacanti altrettanti posti nel grado che essi attualmente rivestono.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 142. — COOP

Numero di pubblicazione **1598.**

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. **1277.**

Norme per il trattamento di quiescenza del personale delle Regie scuole professionali, industriali e commerciali e artistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'istruzione pubblica e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1926, il personale titolare direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio, delle Regie scuole professionali, industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, di quelle passate al Ministero dell'istruzione per effetto dei Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3127, e 21 maggio 1924, n. 1200, delle scuole ed istituti d'arte, degli istituti superiori per le industrie artistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, delle scuole superiori d'architettura, di cui all'art. 15 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214, nonchè il personale titolare delle Regie stazioni sperimentali, godrà, a carico dello Stato, del trattamento di riposo stabilito dal testo unico sulle pensioni approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni e aggiunte, salvo il disposto dei successivi articoli 4 e 5.

Il personale di cui al comma precedente sarà soggetto alla ritenuta di L. 6 per ogni 100 lire di stipendio o di assegno utile a pensione corrisposto, da versarsi nei modi di legge in conto entrate del Tesoro. Le scuole e gli istituti di cui sopra verseranno sul proprio bilancio, alle locali sezioni di tesoreria provinciali, un contributo pari all'importo complessivo delle ritenute fatte al personale predetto per il trattamento di riposo e dei contributi di riscatto dallo stesso versati al Tesoro.

Le cessazioni dal servizio per i personali contemplati nel presente decreto sono disposte con decreto Ministeriale.

Art. 2.

Ai personali di cui all'articolo precedente è esteso il disposto dell'art. 1 del R. decreto 9 maggio 1920, n. 749, circa la valutazione dei servizi di cui all'articolo stesso.

Sono anche applicabili le norme contenute nell'art. 49 del testo unico, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, numero 70, nell'art. 2 del R. decreto 9 maggio 1920 citato, e nei commi sesto e ottavo aggiunti, all'art. 3 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, per i servizi prestati presso scuole medie e normali, presso scuole professionali industriali e commerciali e presso stazioni sperimentali, mantenute da Provincie, da Comuni e da altri Enti morali.

Agli effetti di cui al comma precedente, è assimilato al servizio prestato in scuole medie e normali pareggiate, quello prestato nelle scuole industriali e commerciali e nelle stazioni sperimentali successivamente regificate, nonchè in scuole dichiarate sede di esami, con effetti legali limitatamente agli anni scolastici corrispondenti alle sessioni per le quali tale dichiarazione ebbe luogo.

Art. 3.

Nei casi di cui all'articolo precedente e in quelli previsti all'art. 2, comma 1°, del R. decreto 9 maggio 1920, n. 749, quando le Provincie, i Comuni e gli altri Enti con regolamenti speciali abbiano rimborsato agli interessati i contributi di pensione o liquidato indennità o pensione in base ai propri regolamenti, la Corte dei conti, all'atto della liquidazione definitiva, provvederà al ricupero, a favore degli Enti stessi, dell'ammontare dei contributi e delle indennità, nonchè delle quote di pensione corrisposte durante il successivo servizio di per sè stesso utile in pensione, ad eccezione del servizio militare non di carriera.

Le ritenute da effettuarsi saranno imputate esclusivamente sulle quote di indennità o di pensione poste a carico degli Enti.

Art. 4.

Al personale titolare direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle Regie scuole professionali industriali e commerciali indicato al primo articolo del presente decreto e al personale delle Regie stazioni sperimentali, già iscritto alla Cassa pensioni amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, sarà valutato per intero, agli effetti del trattamento di riposo, il servizio già riconosciuto dalle dette Casse.

La Corte dei conti provvederà al riconoscimento dei servizi di cui agli articoli 36 e 37 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, a favore degli impiegati iscritti o aventi diritto alla

iscrizione, al 1° gennaio 1926, alle Casse predette, delle loro vedove ed orfani, applicando le norme contenute negli articoli citati e negli articoli 11, 12, 13 della convenzione stipulata fra il Governo e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, approvata con R. decreto 27 gennaio 1924, n. 510.

Alle domande di assegno in corso d'istruzione alla data di soppressione della Cassa pensioni amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, sarà provveduto direttamente dalla Corte dei conti.

La prova dei servizi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 11 della convenzione citata, potrà essere raggiunta mediante esibizione di un certificato da rilasciarsi dal Ministero alle cui dipendenze l'impiegato presta servizio all'atto della istanza di riconoscimento.

Le domande di riscatto già presentate dal personale saranno ritenute valide ad ogni effetto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto. Quelle non ancora presentate dovranno essere avanzate entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le quote per premi di riscatto, imputabili al Ministero dell'economia nazionale e a quello dell'istruzione, resteranno a carico dello Stato.

Art. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 79, 2° comma, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e alle disposizioni dell'art. 34 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214. La quota di pensione relativa all'assegno personale, di cui all'ultima parte dell'art. 34 sopra citato, è a carico dello Stato e su di essa l'Istituto corrisponde il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 6.

La Cassa pensioni per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio, delle Regie scuole professionali, industriali e commerciali e delle Regie stazioni sperimentali, istituita presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, per effetto delle norme contenute nel decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, è soppressa.

Il relativo patrimonio sarà trasferito al Tesoro, il quale assumerà gli obblighi della Cassa medesima, tuttora vigenti.

La convenzione fra il Governo e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, approvata con R. decreto 7 gennaio 1924, n. 510, è abrogata.

Art. 7.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali verserà al Tesoro dello Stato la riserva matematica delle rendite costituite presso la Cassa a favore degli insegnanti nelle Regie scuole industriali e commerciali e Regie stazioni sperimentali iscritti a norma della convenzione 22 ottobre 1905 stipulata fra il Ministero di agricoltura, industria e commercio e la Cassa nazionale di previdenza, eccezione fatta per quelli che abbiano già liquidata la pensione loro spettante.

La suddetta riserva matematica sarà calcolata alla data del 1° luglio 1926 in base alle tariffe della Cassa attualmente in vigore, con la detrazione del 6 per cento.

Art. 8.

I conti correnti esistenti presso la Cassa depositi e prestiti a disposizione del Ministero dell'economia nazionale e del Ministero della pubblica istruzione e destinati a provvedere al pagamento delle quote di concorso per il trattamento di riposo al personale delle Regie scuole professionali, industriali e commerciali e delle Regie stazioni sperimentali di cui ai precedenti articoli, saranno chiusi al 30 giugno 1926.

I relativi saldi verranno versati al Tesoro e imputati al bilancio dell'entrata dello Stato.

Art. 9.

Le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'istruzione pubblica e per l'economia nazionale.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 143. — COOP

Numero di pubblicazione **1599.**

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. **1290.**

Aumento di posti gratuiti presso l'Educandato femminile di San Demetrio, in Zara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Veduto il Nostro decreto 6 novembre 1924, n. 2036, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei posti gratuiti, istituiti presso l'Educandato femminile di San Demetrio in Zara con i Regi decreti 11 marzo 1923, n. 624, e 27 settembre 1923, n. 2224, entrambi convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e col R. decreto 6 novembre 1924, n. 2036, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è aumentato a 130 dal 1° ottobre 1925.

Art. 2.

Detti posti saranno conferiti:
a) 100 a giovinette povere e meritevoli, delle Provincie del Regno, anche se non siano orfane di guerra;
b) 30 soltanto a giovinette dalmate, che si trovino nelle condizioni di cui sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 155. — COOP

Numero di pubblicazione 1600.

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 1291.

Riduzione del contributo del comune di Fiume pel mantenimento del Regio liceo-ginnasio di quella città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo che il comune di Fiume deve corrispondere allo Stato per il mantenimento del Regio liceo-ginnasio è, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, stabilito nella misura ridotta di annue L. 1000 per il periodo dal 1° luglio 1926 al 30 settembre 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 150. — COOP

Numero di pubblicazione 1601.

REGIO DECRETO 2 maggio 1926, n. 1294.

Autorizzazione all'Amministrazione delle Regie grotte demaniali di Postumia ad esercitare nell'interno delle Grotte stesse la ferrovia a scartamento ridotto e a trazione meccanica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di provvedere alla sistemazione giuridica della ferrovia a scartamento ridotto ed a trazione meccanica delle Regie grotte di Postumia, autorizzata nel 1914, dalle autorità austriache ed esercitata dall'Amministrazione delle Regie grotte;
Visto il progetto redatto dal Circolo ferroviario d'ispezione di Trieste;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle Regie grotte di Postumia è autorizzata ad esercitare nell'interno delle Grotte stesse la ferrovia a scartamento ridotto ed a trazione meccanica della lunghezza di m. 1950, indicata nell'unita planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

La vigilanza sulla predetta ferrovia, agli effetti della sicurezza del pubblico esercizio, sarà esercitata dal Ministero dei lavori pubblici a mezzo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 160. — COOP

Numero di pubblicazione 1602.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1295.

Esecuzione del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, che ha stabilito a carico dello Stato un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, con cui fu assegnato un contributo statale per la costruzione o l'acquisto di case per mutilati e gli invalidi di guerra muniti di pensione vitalizia;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvidenze dirette a coordinare e facilitare i mutui destinati a tali costruzioni o acquisti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'ordinamento e l'unità di indirizzo di tutto ciò che concerne la concessione e la somministrazione dei mutui di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, e la vigilanza amministrativa e tecnica sull'erogazione del denaro mutuato, sugli acquisti e sulle costruzioni, nonchè sul-

l'assegnazione delle case costruite o acquistate con i mutui, ferma restando, però, in ogni caso la competenza in materia da parte del Ministero dei lavori pubblici e della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare, ai sensi della vigente legislazione sull'edilizia popolare ed economica, è istituito con sede in Roma, alla dipendenza del Capo del Governo Primo Ministro, un « Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra » avente personalità giuridica e gestione autonoma ed equiparato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti fiscali, tranne che per quanto è regolato dal presente decreto.

Le cooperative edilizie tra mutilati e invalidi di guerra che hanno ottenuto mutui edilizi con contributo statale indipendentemente dal Regio decreto-legge succitato, potranno aggregarsi all'Ente alle condizioni e con le modalità da fissarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'Ente sarà amministrato da un Comitato composto di un presidente, di un vice presidente, di un direttore e di quattro membri, nominati tutti dal Capo del Governo Primo Ministro, il quale potrà sceglierli anche fra i funzionari delle Amministrazioni statali senza però che per tali incarichi essi siano allontanati dal loro posto e dalle loro mansioni.

Il presidente nominerà i tecnici dell'Istituto e gli altri funzionari che il Comitato riterrà necessari.

Art. 3.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche concederà all'Ente edilizio di cui all'art. 1 del presente decreto, per il finanziamento delle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra muniti di pensione vitalizia, sino all'importo di quaranta milioni all'anno, per un quinquennio a cominciare dal 1926, mutui assistiti dalle due garanzie, congiuntamente, previste dall'art. 2, secondo comma, del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, emettendo in corrispondenza obbligazioni di una serie speciale.

La Cassa depositi e prestiti e tutti gli altri istituti di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, all'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e 1 del R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 450, acquisteranno ed imputeranno alle proprie riserve le anzidette obbligazioni del Consorzio di credito, ciascuno nella misura da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, col quale saranno pure determinati il saggio d'interesse dei mutui, quello delle obbligazioni e tutte le altre condizioni e modalità di tali operazioni, ivi compreso il regolamento dei mutui col Consorzio di credito in dipendenza del differito rimborso delle somme da parte delle cooperative, ai sensi del disposto dell'articolo 5 del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179.

Art. 4.

Nel pagamento degli interessi sui mutui, di cui all'art. 3 del presente decreto, contribuiranno, per la durata del periodo di ammortamento, oltre allo Stato ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra nella misura del 0.50 per cento all'anno e l'Opera nazionale per i combattenti nella misura del 0.25 per cento all'anno.

Art. 5.

Tutti i contributi nel pagamento degli interessi saranno corrisposti direttamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche, mentre il mutuatario del Consorzio sarà l'Ente edilizio di cui all'art. 1 del presente decreto, che a sua volta farà i mutui alle cooperative fra i mutilati e invalidi di guerra (muniti di pensione vitalizia) allo stesso saggio d'interesse che corrisponderà al Consorzio mutuante.

Le cooperative che conseguiranno tali mutui corrisponderanno all'Ente edilizio per una volta tanto l'uno per cento per diritti e spese di contratto col Consorzio di credito e per le spese di amministrazione dell'Ente stesso.

Con deliberazione dell'Ente edilizio, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, saranno stabiliti i corrispettivi per le spese del progetto e della direzione dei lavori, di cui l'Ente sia incaricato dalle cooperative.

Art. 6.

I rapporti col Ministero dei lavori pubblici, con la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare e con qualsiasi altra autorità o organo, per i mutui e le case di cui nel decreto 17 gennaio 1926, n. 179, si svolgeranno soltanto con l'Ente edilizio di cui all'art. 1 del presente decreto fino al momento dell'assegnazione e stipulazione del mutuo individuale con i singoli soci delle cooperative.

Art. 7.

Tutti gli atti e contratti con le cooperative che fanno capo all'Ente edilizio e con i soci di queste relativamente ai mutui e alle case di cui al R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, saranno stesi in carta libera e stipulati in forma amministrativa da un funzionario dell'Ente edilizio col corrispettivo di centesimi 10 per ogni 100 lire mutuate.

La registrazione degli atti e contratti di cui al primo comma del presente articolo, le iscrizioni, le trascrizioni, annotazioni, divisioni e cancellazioni ipotecarie dipendenti dai mutui di cui nel presente decreto saranno fatte col pagamento della tassa fissa, che graverà sulle cooperative.

Alle rinnovazioni d'ipoteca alla scadenza del triennio provvederanno d'ufficio i conservatori delle ipoteche gratuitamente.

Art. 8.

Per le spese di primo impianto dell'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra, l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e l'Opera nazionale per i combattenti concorreranno, la prima nella misura di L. 30,000 e la seconda di L. 10,000 una volta tanto.

Art. 9.

Con decreto del Capo del Governo Primo Ministro saranno stabiliti l'ordinamento dell'Ente edilizio, gli emolumenti e l'uso gratuito di una sede in un edificio dello Stato.

Salvo le modifiche apportate dal R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179 e dal presente, si applicano all'edilizia dei mutilati e invalidi di guerra le disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 161. — COOP

Numero di pubblicazione **1603.**

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. **1297.**

Uso della qualifica di « mutua » e di « popolare » da parte degli istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, che disciplina l'apertura delle filiali delle Casse di risparmio e l'uso della qualifica di « popolare » da parte degli istituti di credito;

Veduti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1923, n. 3131, e 22 giugno 1924, n. 988; 11 dicembre 1924, n. 2417, e 8 luglio 1925, n. 1230, che modificano il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle società di credito che si costituiscano in forma diversa da quella prevista dalle disposizioni del libro I, titolo IX, sezione VII del vigente Codice di commercio è fatto divieto di assumere nella loro denominazione la qualifica di « mutua » o di « popolare ».

Lo stesso divieto è fatto alle società di credito attualmente costituite in base alle sopracitate disposizioni del Codice di commercio, quando deliberino di trasformarsi in società anonima.

Art. 2.

Le società di credito, già costituite in conformità alle disposizioni del Codice di commercio sopra citate, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino trasformate in società anonime, sono autorizzate a conservare nella loro denominazione la qualifica di « mutua » o di « popolare ».

Art. 3.

Gli amministratori, i direttori e i soci responsabili che contravvengano alle disposizioni del presente decreto saranno passibili delle penalità indicate nell'art. 29 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) sulle Casse ordinarie di risparmio.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 6 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, modificato con i Regi decreti-legge 30 dicembre 1923, n. 3131, e 22 giugno 1924, n. 988; 11 dicembre 1924, n. 2147, e 8 luglio 1925, n. 1230.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1926.

Atti del Governo, registro 250, *foglio* 163 — COOP

Numero di pubblicazione **1604.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 luglio 1926, n. **1298.**

Provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, per l'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduta la Convenzione stipulata il 15 giugno 1926 tra il Governo e la Banca d'Italia ed approvata con R. decreto 15 giugno 1926, n. 1195, per l'esecuzione del Regio decreto-legge predetto;

Veduta la Convenzione stipulata il 26 giugno 1926 fra il Governo, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia ed approvata con R. decreto del 1° luglio 1926, n. 1192, pure per l'esecuzione del citato Regio decreto-legge;

Veduto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta l'opportunità di provvedimenti transitori per gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, in conseguenza dell'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca, salvi i provvedimenti definitivi da adottarsi colla nuova legge bancaria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono stabilimenti di credito di diritto pubblico aventi propria personalità giuridica e gestione autonoma.

Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Sino a nuova disposizione i Banchi di Napoli e di Sicilia continueranno a effettuare, con le garanzie e i privilegi di cui godono attualmente, tutte le operazioni consentite alle loro varie aziende e gestioni, eccettuata l'emissione dei biglietti.

Essi sono autorizzati a continuare ad operare in cambi con l'estero.

Gli ordinamenti definitivi da emanarsi per ciascuno dei due Banchi nelle forme e nei modi che saranno fissati con provvedimento legislativo determineranno e disciplineranno le operazioni attive e passive cui saranno definitivamente autorizzati i due Banchi.

Nell'attesa che siano emanati tali provvedimenti, speciali autorizzazioni potranno essere date con decreto del Ministro

per le finanze, su proposta dell'Amministrazione di ciascuno dei due Banchi.

Spetta all'Amministrazione di ciascuno dei due Istituti di determinare dal 1° luglio 1926 i saggi d'interesse da applicare alle operazioni sì attive che passive.

Le deliberazioni normative al riguardo dovranno essere comunicate al Ministro per le finanze.

Art. 3.

Ciascuno dei due Banchi avrà facoltà di destinare una quota degli utili netti annuali, non superiore al 25 per cento, all'incremento di un fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica, interessanti le Provincie continentali del Mezzogiorno e la Sardegna, per il Banco di Napoli, e la Sicilia per il Banco di Sicilia, anche sotto forma di partecipazioni.

A tale fondo è assegnata una dotazione iniziale di 50 milioni per il Banco di Napoli e di 30 milioni per il Banco di Sicilia, da prelevarsi dalle rispettive riserve patrimoniali.

La destinazione dei rimanenti utili netti, anche per erogazioni a scopo di pubblica utilità e di beneficenza, sarà fissata dai singoli statuti.

Art. 4.

L'incremento del patrimonio dei Banchi di Napoli e di Sicilia dipendente dall'attuazione del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, è esente dalle imposte sul patrimonio e di ricchezza mobile.

Sino a quando i nuovi statuti non avranno provveduto a determinare il capitale di ciascuno dei due Banchi, le riserve patrimoniali di ciascuno di essi costituiranno unica massa di rispetto restando per altro ferme e distinte le riserve speciali delle aziende annesse.

Art. 5.

Ai titoli nominativi emessi dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia continuerà ad applicarsi, sino a tutto il 1930 e salvo mutamento delle disposizioni attualmente in vigore, il regime concernente il deposito cauzionale e la misura della tassa di circolazione al quale sono ora soggetti.

Art. 6.

Per il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia continuano ad essere applicabili, anche dopo il 30 giugno 1926, le disposizioni di favore del R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1394, concernenti le cauzioni per il servizio di ricevitoria provinciale delle imposte dirette gestito dagli Istituti di emissione.

Anche dopo il 30 giugno 1926, i depositi di cui all'articolo 133 del Codice di commercio potranno essere effettuati presso i detti due Banchi.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, riguardanti la costituzione di un fondo di garanzia per le operazioni in zolfi e il riparto dello stesso fondo, da eseguirsi alla liquidazione delle dette operazioni, con devoluzione della metà su di esso spettante allo Stato ad estinzione di determinati debiti del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, cessano di avere effetto col 30 giugno 1926 per il Banco di Napoli e per il Banco di Sicilia. Le somme già accantonate alla stessa data rimangono in libera proprietà dei due Banchi, sui quali graveranno, per altro, i rischi connessi con i residui loro crediti verso il Consorzio predetto.

Art. 8.

Le disposizioni dei rispettivi statuti e regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto e dell'altro del 6 maggio 1926, n. 812, continueranno ad avere vigore sino alla pubblicazione del nuovo statuto e regolamento di ciascuno dei due Istituti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 164. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1926.

Attivazione del nuovo catasto per alcuni Comuni della provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permette di attivare tale conservazione per distretto di agenzia ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei comuni di Baia Latina, Caianello, Conca Campania, Marzano Appio, Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Teano, Tora e Piccilli, e Vairano Patenora, della provincia di Caserta;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° agosto 1926, pei comuni di Baia Latina, Caianello, Conca Campania, Marzano Appio, Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Teano, Tora e Piccilli, e Vairano Patenora, e da tale data cesserà per detti Comuni la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1926.
Norme per il conferimento degli alloggi erariali agli ufficiali e sottufficiali di porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 27 febbraio 1921, n. 285;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 29 aprile 1926, n. 866;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

I.

In applicazione dei Regi decreti 27 febbraio 1921, n. 285; 11 novembre 1923, n. 2395, e 29 aprile 1926, n. 866, le Direzioni marittime compileranno entro il 1° maggio di ogni anno, il ruolo degli alloggi erariali esistenti in fabbricati demaniali pertinenti all'Amministrazione marittima e situati nelle località di loro giurisdizione amministrativa, indicandone la composizione, l'ubicazione, lo stato d'uso, ecc.

Il ruolo degli alloggi comprenderà 4 parti distinte; cioè:

Parte 1ª. — Elenco degli alloggi conferiti per motivi di servizio agli ufficiali della 1ª e 2ª categoria, ed a quelli della 3ª categoria aventi grado di ufficiale superiore, specificati nell'art. 1 del R. decreto 29 aprile 1926, n. 866, o comunque conferiti per lo stesso titolo, previa autorizzazione ministeriale, a termini dell'art. 4 del R. decreto 27 febbraio 1921, n. 285.

Parte 2ª. — Elenco degli alloggi conferiti per motivi di servizio ai sottufficiali.

Parte 3ª. — Elenco degli alloggi non di servizio conferiti a pagamento in base al comma 5° dell'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o comunque concessi pure a pagamento al personale militare o civile.

Parte 4ª. — Elenco degli alloggi non erariali presi in affitto dall'Amministrazione marittima per necessità di servizio, per essere conferiti al personale che ne abbia diritto come alla parte 1ª.

II.

Il conferimento dell'alloggio erariale di servizio non può effettuarsi fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, e deve inoltre riportare l'approvazione del Ministero delle comunicazioni in base a norme che stabiliscano quali siano gli incarichi pei quali occorra la presenza continuativa sul posto dell'ufficiale o del sottufficiale.

Quando il diritto all'alloggio di servizio non derivi da una esplicita disposizione, come per gli ufficiali della 1ª e 2ª categoria, e per quelli della 3ª se ufficiali superiori, esso dovrà essere determinato con criterî restrittivi, e tale determinazione sarà sottoposta all'approvazione ministeriale anno per anno, in occasione dell'invio dei ruoli di cui al paragrafo precedente, ed anche durante l'anno se se ne presentasse il bisogno.

Il Ministero delle comunicazioni stabilirà pure le norme per l'assegnazione di alloggi erariali non di servizio al personale civile.

I ruoli degli alloggi, e le norme di cui ai precedenti commi del presente paragrafo, saranno dal Ministero delle comunicazioni notificati all'Amministrazione finanziaria con l'indicazione del numero dei vani assegnati a ciascun alloggio.

III.

Le Direzioni marittime, entro la prima quindicina di maggio di ogni anno, comunicheranno alle autorità che amministrano il personale godente gli alloggi di cui alle parti 1ª, 2ª e 4ª del paragrafo I, la nota degli utenti di detti alloggi, affinchè le autorità stesse possano provvedere alla effettuazione della ritenuta sulla indennità militare in applicazione degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206. La nota degli utenti sarà comunicata in doppio esemplare uno dei quali sarà restituito con la dichiarazione di aver provveduto per la conseguente ritenuta sulla indennità militare.

Sarà anche cura delle Direzioni marittime di stabilire, d'accordo coi competenti uffici tecnici di finanza, i canoni mensili da porsi a carico degli utenti degli alloggi di cui alla parte 3ª. In caso di ritardo fisseranno il detto canone di loro iniziativa, tenendo conto di quello pagato in precedenza, e dei canoni corrisposti per alloggi simili salvo ad eseguire in seguito le rettifiche dipendenti dagli accordi intervenuti cogli uffici tecnici.

Verificandosi variazioni di utenti durante l'anno, le Direzioni marittime le comunicheranno subito alle rispettive autorità amministrative.

IV.

Oltre al pagamento del canone di fitto, gli utenti di alloggi di cui alla parte 3ª dovranno versare una quota per rimborso di spese di ordinaria manutenzione pari al 20 per cento del canone stesso.

Tutti gli utenti di alloggi erariali per qualsivoglia titolo saranno tenuti al pagamento o rimborso delle spese per luce, acqua, gas, riscaldamento o per altre eventuali prestazioni.

V.

Entro il 1° giugno di ogni anno il ruolo degli alloggi di cui al paragrafo I del presente decreto sarà inviato in doppio esemplare al Ministero delle comunicazioni a cura delle Direzioni marittime, colla indicazione in ciascuna delle parti 1ª, 2ª e 4ª della ritenuta che la deve effettuare.

Alla fine di ogni trimestre le autorità che amministrano gli utenti degli alloggi di cui alle parti 1ª, 2ª e 4ª del ruolo trasmetteranno allo stesso Ministero una dichiarazione accertante, sotto la loro personale responsabilità, di aver eseguita la ritenuta sull'indennità militare, indicando la misura della ritenuta medesima.

Per gli alloggi di cui alla parte 3ª del ruolo, le Direzioni marittime provvederanno alla riscossione dei fitti e delle quote di rimborso per spese di ordinaria manutenzione, e trasmetteranno al Ministero l'elenco dei fitti e delle quote riscosse, nonchè le quietanze di tesoreria comprovanti il loro versamento all'Erario, a favore del capitolo dello stato di previsione dell'entrata « Redditi dei terreni e dei fabbricati del Demanio » dell'esercizio in corso.

VI.

Nel ruolo annuale di ciascuna località gli alloggi prenderanno un numero progressivo che sarà tenuto fermo per tutto l'anno finanziario, in modo da poterli individuare nelle comunicazioni di ufficio. Verificandosi variazioni di utenti, spostamenti o modificazioni negli alloggi, le Direzioni marittime faranno le conseguenti comunicazioni alle autorità amministrative e al Ministero.

I ruoli compilati in base alle disposizioni dei paragrafi precedenti avranno effetto a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.

VII.

Per tutto ciò che non è specificatamente previsto nel presente decreto valgono le norme in vigore per il conferimento

di alloggi erariali al personale della Regia marina, in quanto siano applicabili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 luglio 1926.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 3 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 29 luglio 1926 alla Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge concernente: « Conversione in legge dei Regi decreti 3 giugno 1926, n. 989; 5 giugno 1926, n. 990; 25 giugno 1926, nn. 1068 e 1225, concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26 ».

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato il 25 luglio 1926 alla Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge del R. decreto 9 maggio 1926, n. 1041, riguardante l'esecuzione di opere per la bonifica dei terreni del Delta Lagunare del Brenta; e del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1106, sull'edilizia scolastica.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n 1240, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 27 luglio 1926, relativo alla integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi in acciaio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua naturale nazionale denominata « Acqua acidula di Agnano ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 5 maggio 1925, n. 40, il signor dott. Oscar Tobler fu Carlo è autorizzato a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Acqua acidula di Agnano » dell'acqua naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Agnano Pisano nel comune di Bagni di San Giuliano (Pisa) e di cui il dott. Tobler è proprietario.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro tipo Vichy della capacità di litri mezzo ed uno ed in fiaschi tipo Toscanelle e mezzi posi da tapparsi a macchina, della capacità di circa litri due. Bottiglie e fiaschi sono chiusi con tappi di sughero portanti impressa a fuoco la scritta « Acqua di Agnano Pisa » ricoperta con capsula di stagnola bianca portante in testa la riproduzione della torre pendente di Pisa contornata dalla parola « Dott. Oscar Tobler Agnano »; le capsule sono assicurate ai collaretti dei recipienti con striscia di carta bianca con bordo bianco portante a caratteri turchini la dicitura « Acqua acidula di Agnano ».

I fiaschi saranno contrassegnati con etichetta litografata in caratteri neri su carta di color giallo chiaro, di forma trapezoidale a basi curve, circoscritte con bordo nero ben marcato (larghezza massima mm. 112, distanza fra le due basi circa mm. 51). Le etichette portano in alto, sulla testata, in carattere alto mm. 5 la leggenda « Acqua acidula d'Agnano » e più sotto, in centro « Comune di Bagni di San Giuliano Pisa ». Il resto dell'etichetta si divide, nel senso dell'altezza, in tre sezioni: nella sezione di sinistra sono inseriti i risultati dell'analisi chimica, in quella di destra i risultati dell'analisi batteriologica. Nella sezione centrale si leggono le qualità dell'acqua, seguite dalle indicazioni « Ispettore igienista prof. Gustavo Gasperini » e « Proprietario dott. Oscar Tobler » ed infine dagli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 290 x 128 per le grandi e di mm. 223 x 91 per le piccole.

Le etichette constano di tre parti:

La parte centrale, quasi in totalità a fondo colorato in giallo, circoscritta con bordo nero ben visibile, porta riprodotti in alto, a sinistra di chi guarda, gli stemmi del comune di Bagni di San Giuliano e della provincia di Pisa, sormontati da una corona nobiliare, dai quali si diparte un nastro a fondo bianco (con ombreggiature giallo scuro) che si svolge in tutta la parte centrale della etichetta (contornato da leggerissimi ornati in nero) portando in caratteri ben marcati la leggenda: « Acqua acidula di Agnano Pisa Gassosa naturale alcalina-ferroso-litinica ». Il nastro termina presso un medaglione a fondo bianco che porta riprodotti in centro, il monogramma del proprietario della sorgente « O-T » intrecciati (il T in giallo, e l'O in nero) ed alla periferia inferiore il nome del medesimo: « Dott. Oscar Tobler ». Completano il quadro centrale, in basso, a sinistra la leggenda: « Fra le più pure e gradevoli delle acque minerali da tavola », ed in centro a destra la frase « Anticamente Acqua Santa ».

Sempre nella parte centrale e precisamente in basso dove, terminato il campo giallo, resta una striscia a fondo bianco, si legge in caratteri neri ben marcati: « Proprietà dott. Oscar Tobler - Agnano (Pisa) comune dei Bagni di San Giuliano » e più sotto, in caratteri bianchi su fondo nero: « Digestiva - Diuretica - Ricostituente ».

Nella parte sinistra sono riportati i risultati delle analisi chimica e fisico-chimica; in quella di destra, dall'alto in basso, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita, alcune notizie sulla sorgente e sulle proprietà terapeutiche dell'acqua, i risultati dell'analisi batteriologica. A sinistra dell'etichetta e dall'alto in basso è scritta la frase « Tenere le bottiglie orizzontali ed al riparo della luce » a destra dal basso in alto « Mantiene inalterata la sua composizione Esigere sulla capsula la marca Tobler » il tutto conforme agli esemplari allegati.

In conformità delle vigenti disposizioni l'uso dei fiaschi è limitato ad anni due e non potranno essere utilizzati che fiaschi nuovi restando assolutamente vietato l'uso di fiaschi di ritorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 2).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data della ricevuta: 25 gennaio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Patrelli Mario fu Tito — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 91 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione **2ª Pubblicazione.** Elenco N. 3

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	317955	560 —	Salese Elena di Canio, *nubile*, domic. a Maschito (Potenza).	Salese Elena di Canio, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. come contro.
3.50 %	792452	129.50	Leone *Elisa* fu Francesco, ved. di Pantano Eugenio, domic. a Nicosia (Catania).	Leone *Eloisa Francesca di Paola* fu Francesco, ved. ecc. come contro.
5 %	223857	805 —	Bassi Dante, *Giuseppino* ed Ugo di Giovanni e prole nascitura da detto Bassi Giovanni fu Pasquale e Trombini Carolina fu Giovanni, coniugi, domic. a Brescia; con vincolo di usufrutto.	Bassi Dante, *Giuseppe* ed Ugo di Giovanni, *gli ultimi due minori sotto la patria potestà del padre* e prole nascitura da detto Bassi Giovanni, ecc. come contro con vincolo d'usufrutto.
	99931	450 —	Luraschi Luigi di Giuseppe, domic. a Como; con usuf. vital. a Pusterla *Fiorina* fu Pietro, moglie di Luraschi Giuseppe, domic. a Como.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pusterla *Fiorenza* fu Pietro, moglie ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 6ª emissione	576	Cap. 2,200 —	Balzarotti Margherita fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Morone *Maddalena* ved. Balzaretti.	Balzaretti Margherita fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Morone *Giuseppa*, ved. Balzaretti.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	752	Cap. 31,500 —	Bonato *Angela*, detta Orsolina, Fu Pietro minore sotto la patria potestà della madre Rodighiero Francesca Maria fu Cristiano, ved. Bonato.	Bonato *Orsolina Maria* fu Pietro minore ecc. come contro.
5 % Polizza Comb.	8074	20 —	*Abele* Giovanni di Filippo, domic. a Ribera (Girgenti).	*Abela* Giovanni di Filippo, domic. come contro.
5 %	241196	65 —	Pellegrino *Luigi Antonio* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Pellegrino Carmine fu Giovanni, domic. a Galatone (Lecce).	Pellegrino *Antonio Luigi* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
»	348871	610 —	Pedio Maria fu *Oronzo*, moglie di Cicala Francesco Bernardino, domic. a Lecce; vincolata.	Pedio Maria fu *Serafino Oronzo*, moglie di Cicala Francesco Bernardino, domic. a Lecce, vincolata.
»	380629	50 —	Pedio Maria fu *Oronzo*, moglie di Cicala *Bernardino Francesco*, domic. a Lecce, vincolata.	(idem)
»	360003	825 —	*Piazzo* Carlo fu Pietro, domic. a Torino, con usuf. vital a Vischi Casimiro fu Giovanni Battista, domic. a Torino.	*Piazza* Carlo fu Pietro domic a Torino; con usuf. vital. come contro.
»	282172	200 —	Di Monte *Attilio* di *Angelo*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Chieti	Di Monte *Attilio Sante* di *Angelantonio*, minore, ecc., come contro.
3.50 %	93497	140 —	Cenname Caterina fu Luigi, *nubile*, domic. a Camigliano (Caserta).	Cenname Caterina fu Luigi, *minore sotto la tutela di Cenname Antonio*, domic. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 %	180993	70 —	*Fenoglio Margherita* fu Domenico, nubile, domic. a Briga Marittima (Cuneo).	*Fenogli Teresa Margherita* fu Domenico, nubile, domic. come contro.
»	190686	70 —	Fenogli *Margherita* fu Domenico, nubile, domic. come la precedente.	
»	207006	70 —		
»	346385	70 —		
»	440913	70 —		
5 %	125871	705 —	Venturelli Egle, *Alceso* e Mario fu Ettore, minori sotto la patria potestà della madre Bergonzini Teresa fu Felice, ved. Venturelli, domic. a Modena.	Venturelli Egle, *Alceo* e Mario fu Ettore, minore ecc. come contro.
»	401632	295 —	*Ortolano* Maria fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrari* Giuseppina fu Arcangelo ved. *Ortolano*, domic. a S. Valentino Scafa (Chieti).	*Ortolani* Maria fu Domenico, minore sotto la patria podestà della madre *Ferrari* o *Ferrara* Giuseppina fu Arcangelo, ved. *Ortolani*, domic. come contro.
»	105994	800 —	Capretti Mario di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Brescia	Capretti Mario di *Pietro*, minore ecc. come contro.
»	105995	345 —	Capretti Paola di *Giuseppe*, minore ecc. come la precedente.	Capretti Paola di *Pietro*, minore ecc. come contro.
»	105996	110 —	Capretti Mario di *Giuseppe*, minore ecc. come la precedente; con usuf. vit. a Capretti *Giuseppe* fu Francesco, domic. a Brescia.	Capretti Mario di *Pietro*, minore ecc. come contro; con usuf. vital. a Capretti *Pietro* fu Francesco, domic. a Brescia.
»	105997	110 —	Capretti Paola di *Giuseppe*, minore ecc. come la precedente, con usufr. vital come la precedente.	Capretti Paola di *Pietro*, minore ecc. come contro; con usuf. vital. come la precedente.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911. n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 3)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data della ricevuta: 2 novembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Fusilli Antonio fu Matteo Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 7 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 2 all'8 agosto 1926 è stata fissata in L. 596, rappresentanti 100 dazio nominale e 496 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Risultato degli esami per un posto di volontario nella carriera dei commissari consolari.

Nel concorso per un posto di volontario nella carriera dei commissari consolari aperto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1924, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1924, registro III, foglio 148, è risultato idoneo il signor Guasoni Uberto con punti 170/250.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.